



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 LAVELLO
Piazza Matteotti, n.13/1- 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. e Fax 0972/88143 – www.ics1lavello.gov.it
e-mail: pzic89200a@istruzione.it – PEC: pzic89200a@pec.istruzione.it
Codice fiscale 93026680764 – Codice Univoco UFFWND – C.M. PZIC89200A

STATUTO DEGLI STUDENTI

(PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO)

Art.1 VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

1. La Scuola è luogo di formazione e educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza dell'identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art.2 I DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e personale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha il diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola.
4. Lo studente ha il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola.
5. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Lo studente ha il diritto alla libertà di apprendimento e di scelta tra l e attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla Scuola. Tali attività sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle

esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - Un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio didattico-educativo di qualità;
 - Offerte formative aggiuntive ed integrative;
 - Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o svantaggio nonché per la prevenzione e recupero della dispersione scolastica;
 - La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbano essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art.3 I DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a rispettare gli orari di ingresso e uscita dalla Scuola, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti a svolgere la ricreazione nell'ambito della propria classe, mantenendo sempre un comportamento corretto e civile.
3. Gli studenti possono usufruire dei servizi igienici dalla seconda ora di lezione in poi, in maniera individuale e disciplinata e per non più di una volta nella stessa giornata (tranne in casi particolari e documentati).
4. Gli studenti non possono fare richiesta di permessi brevi per uscite temporanee per ragioni futili (mercato, fiere, ecc.).
5. Gli studenti non possono fare uso del telefono scolastico, se non in caso di reale necessità, valutati dal docente.
6. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.
7. Gli studenti sono tenuti a giustificare le assenze, usando l'apposito libretto, il giorno stesso del rientro a Scuola. Nel caso di assenze superiori a 5 giorni, sarà obbligatoria relativa certificazione.
8. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico.
9. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto.
10. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.
11. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

Art.4 LA DISCIPLINA

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola Scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Scuola.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione **del profitto relativo alle singole**

discipline.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse, tengono conto della situazione personale dello studente e allo stesso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente da Scuola può essere disposto solo in casi di reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni.
7. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.